



**QCERTIFICAZIONI**  
CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

**Nota MiPAAF – Ex PQA V n. 1510 del 13/01/2015 - “Attività di controllo alle importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi”.**

Con la Nota *de quo* il Ministero ha chiarito l'attività di controllo all'importazione degli OdC per merci “allo stato estero”.

Premesso che i beni "allo stato estero" riguardano beni che al momento della loro cessione/acquisto sono giuridicamente merci "estere" non essendo entrate formalmente nel territorio UE, il Ministero ribadisce i criteri enunciati all'articolo 4 del DM 9 agosto 2012 n. 18378 e nella Circolare n. 13/D del 2 agosto 2013 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che prevede, per ogni importatore assoggettato al sistema di controllo, controlli frequenti e, se del caso, non preannunciati anche presso la dogana di arrivo della partita.

Nel caso in cui, nell'ambito della suddetta attività di controllo per beni “allo stato estero”, l'Organismo di controllo accerti una non conformità, a seguito di prelievo di campioni e riscontro analitico di sostanze non ammesse in agricoltura biologica, ai sensi dell'articolo 91.2 del Reg. (CE) n. 889/2008 deve esigere, in via provvisoria, che l'Operatore non commercializzi il prodotto in questione per un periodo stabilito. L'operatore deve collaborare pienamente con l'Organismo di Controllo al fine di chiarire ogni dubbio.

Il Ministero precisa, inoltre, che ai sensi dell'articolo 10 del DM n. 15962 del 20 dicembre 2013, si dovrà applicare la soppressione cautelativa delle indicazioni biologiche e prevedere il termine entro cui l'operatore invia le osservazioni volte a chiarire i dubbi e le circostanze che hanno determinato la misura. Infine, nelle more della revisione dell'allegato I del richiamato DM n. 15962/2013, l'Organismo di Controllo applica comunque all'operatore la “diffida” (codice C1.01 dell'Allegato medesimo) per carenza del sistema di qualifica dei fornitori e/o delle forniture.

**Nota MiPAAF – Ex PQA V n. 1515 del 13/01/2015 - “Parere sull'applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 sulla certificazione del tabacco”.**

Con la Nota *de quo* il Ministero ha voluto fornire indicazioni in merito alla corretta interpretazione del campo di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 per la certificazione del tabacco biologico.

Alla luce di quanto indicato nella Nota *de quo*,

- ✚ il “tabacco greggio o non lavorato” è un prodotto agricolo ai sensi dell'articolo 38 e Allegato I del Trattato di Lisbona e, pertanto, rientra nel campo di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 tra i “prodotti agricoli vivi o non trasformati”. Inoltre nei “tabacchi greggi e non lavorati” rientrano i “tabacchi non scostolati”, tra i quali quelli sottoposti a “cura”, i “tabacchi parzialmente e totalmente scostolati” e i “cascami di tabacco”;
- ✚ la “cura” del tabacco (essiccazione a caldo delle foglie eseguita dal coltivatore) e di separazione delle lamine dagli steli (scostolatura effettuata presso operatori specializzati), non considerandoli come “attività di trasformazione”, possono rientrare nel campo di applicazione del Reg. CE n. 834/2007;
- ✚ le operazioni di “scostolatura” devono essere effettuate dai coltivatori di tabacco in continuità con l'attività di produzione, eventualmente anche presso operatori specializzati in “conto terzi”, le cui attività siano indicate in Notifica di attività biologica e siano assoggettate al sistema di controllo da parte degli OdC.

I prodotti ottenuti da ulteriori successive operazioni di trasformazione del tabacco, in qualità di prodotti non destinati ad essere utilizzati come alimenti e quindi esclusi dal punto b), paragrafo 2, art. 1 del Reg. CE n. 834/2007, non potranno essere considerati nel campo di applicazione del Reg. CE n. 834/2007.

**Sentenza della Corte Europea (Quinta Sezione) del 05/11/2014 - “Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Verwaltungsgericht München – Germania) – Herbaria Kräuterparadies GmbH/Freistaat Bayern”.** Articolo 27, paragrafo 1, lettera f) del Reg. (CE) n. 889/2008 [Uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione degli alimenti. - Divieto di utilizzare i minerali, le vitamine, gli amminoacidi e i micronutrienti in mancanza di prescrizione normativa — Aggiunta di gluconato ferroso e di vitamine a una bevanda biologica — Uso di minerali, vitamine, amminoacidi e micronutrienti — Quantità richieste perché sia permessa la vendita come integratore alimentare, recante indicazioni nutrizionali e sulla salute, o come prodotto alimentare destinato a un'alimentazione particolare

Successivamente alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht München (Germania) il 18 marzo 2013 — Herbaria Kräuterparadies GmbH/Freistaat Bayern, nella Causa C-137/13, la Quinta Sezione della Corte Europea, con sentenza del 5 novembre 2014, ha adottato il seguente dispositivo:

*L'articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, deve essere interpretato nel senso che l'impiego di una sostanza oggetto di tale disposizione è previsto per la legge unicamente a condizione che una norma del diritto dell'Unione o una norma del diritto nazionale conforme a quest'ultimo imponga direttamente l'aggiunta della citata sostanza in un prodotto alimentare affinché quest'ultimo possa essere commercializzato in generale. L'impiego di una siffatta sostanza non è previsto per la legge, ai sensi della citata disposizione, quando un prodotto alimentare è commercializzato come integratore alimentare, recante indicazioni nutrizionali e sulla salute o come prodotto alimentare destinato ad un'alimentazione particolare, nonostante ciò implichi che, per rispettare le disposizioni relative all'incorporazione delle sostanze nei prodotti alimentari che figurano, rispettivamente,*

- + nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008,*
- + nei regolamenti (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, e (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, nonché*
- + nella direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, e nel regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, relativo alle sostanze che possono essere aggiunte agli scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare,*

*tale prodotto alimentare debba contenere una quantità determinata della sostanza di cui trattasi.*

